



Comune di Torregrotta

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con delibera consiliare n. 35 del 01/08/2016

Pubblicato all'Albo Pretorio on – line dal: 03/08/2016 al 18/08/2016 Reg. n. 784

Entrato in vigore il: 31-8-2016

Torregrotta, li 31-8-2016



Il Segretario Comunale)
(Dott. ssa Rossana Carrubba)

"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI"

ART. 1 - FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina i rapporti afferenti alla sponsorizzazione e più in generale la conclusione di speciali Accordi di collaborazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della Legge 27.12.1997 n. 449 e successive modifiche e integrazioni (art. 119 del D.Lgs. 267/2000 - art. 26 del D.Lgs. 163/2006 e art. 120 del D.Lgs. 42/2004). Le iniziative di sponsorizzazioni nonché gli Accordi di collaborazione tendono a favorire l'innovazione dell'organizzazione e la realizzazione di economie di Bilancio, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali, con lo scopo di perseguire le finalità di pubblico interesse nell'osservanza dei criteri di efficienza, efficacia, trasparenza che regolano l'operato della Pubblica Amministrazione. L'ambito di applicazione riguarda, pertanto, tutti i servizi dell'Amministrazione Comunale. I progetti, le proposte e le attività oggetto di sponsorizzazione e Accordo di collaborazione devono:

- risultare conformi ai fini istituzionali dell'Ente;
- riguardare le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previste a carico del Bilancio dell'Ente nei capitoli di spesa ordinaria;
- perseguire finalità di pubblico interesse;
- tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali;
- osservare criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

ART. 2 - CONTENUTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E FINALITA'

I contratti di sponsorizzazione e/o Accordi di collaborazione possono essere conclusi con "soggetti" pubblici o privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini, e in generale chiunque, in ragione della propria attività, si occupa di problematiche non in conflitto con l'interesse pubblico. La conclusione del contratto tende alla realizzazione o acquisizione, senza corrispettivo in denaro da parte della Pubblica Amministrazione, di interventi, servizi, prestazioni, beni o l'equivalente corrispettivo, inerenti programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del Bilancio dell'Ente. In particolare la modalità di sponsorizzazione può essere:

- a) **finanziaria** tramite erogazione a favore dell'Amministrazione Comunale di un contributo in denaro a sostegno dell'iniziativa sponsorizzata.
- b) **tecnica** attraverso la prestazione o fornitura di beni o servizi

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "*contratto di sponsorizzazione*" e/o "*Accordo di collaborazione*", un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e/o marchio, in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
- b) per "*sponsorizzazione*" e/o "*collaborazione*", ogni contributo in beni, servizi, prestazioni, interventi o corrispettivi monetari equivalenti (in tal caso sarà individuato un apposito capitolo di Bilancio in entrata ai fini prefissati), proveniente da terzi, come corrispettivo della pubblicizzazione della propria ragione sociale e/o marchio aziendale per conseguire un beneficio di immagine;
- c) per "*sponsor*", il soggetto pubblico e/o privato che intende stipulare il contratto di sponsorizzazione e/o Accordo di collaborazione con il Comune di Torregrotta;
- d) per "*spazio pubblicitario*", lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messo a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor/collaborante;
- e) per "*sponsor*"/"*collaborante*", il soggetto pubblico o privato (persona fisica o giuridica) che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione e/o Accordo di collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Torregrotta;
- f) per "*sponsee*" il soggetto sponsorizzato, cioè l'Amministrazione Comunale.

ART. 4 - PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR

1. L'avviso pubblico di sponsorizzazione/collaborazione risulta necessario:

- a) sia nelle ipotesi in cui l'iniziativa per la sponsorizzazione/Accordo di collaborazione provenga dall'Amministrazione Comunale;
- b) sia nelle inverse ipotesi in cui l'Amministrazione Comunale sia destinataria di una proposta di sponsorizzazione/Accordo di collaborazione. In quest'ultimo caso, tuttavia, la Giunta si riserva di accettare direttamente la proposta, valutata la rispondenza della stessa alle prescrizioni del presente regolamento.

2. Dell' Avviso pubblico è data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, inserito nel sito internet del Comune, e con ogni altra forma di pubblicità ritenuta di volta in volta più idonea e conveniente per una maggiore conoscenza e partecipazione.

3. L'avviso pubblico deve contenere, in particolare, i seguenti dati: a) l'oggetto della sponsorizzazione e/o contratto di collaborazione e i conseguenti obblighi dello sponsor secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione; b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario; c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.

4. L'offerta deve in ogni caso indicare l'accettazione delle condizioni previste nell' Avviso pubblico nonché quelle previste dal progetto di sponsorizzazione.

5. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

- l'inesistenza delle condizioni che inficino la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui al d.lgs n° 50/2016, e ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; • il nome del rappresentante legale o del soggetto munito del potere di rappresentanza;
- l'eventuale qualificazione in caso di effettuazione di lavori pubblici;
- l'impegno da parte dello sponsor ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

6. Le offerte sono valutate, nel rispetto dei criteri stabiliti nell' Avviso pubblico , da una Commissione di Gara appositamente nominata dal responsabile dell'area competente, composta da tre componenti.

7. I progetti/proposte di sponsorizzazione/collaborazione possono riguardare:

a) progetti/proposte il cui veicolo è rappresentato da un evento correlato alle attività dell'Ente:

- sponsorizzazioni di eventi sportivi, culturali, sociali e altro;
- cura di aree verdi;
- servizi di manutenzione e altri servizi erogati dallo sponsor/collaborante come corrispettivo (es. illuminazioni natalizie, pulizia di giardini, pulizia scuole e palestre e simili);
- fornitura di beni (es. panchine, cestini gettacarta, fioriere, rastrelliere, porta bicicletta, stampati e altro);
- fornitura di infopoint e altri strumenti digitali diretti a dare informazioni al cittadino sui servizi erogati dall'Ente;
- sponsorizzazione di opere pubbliche, progettazioni, lavori, direzione lavori, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs: n. 50/2016;
- altre iniziative similari a quelle evidenziate nei punti precedenti.

ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE

Le iniziative di sponsorizzazione vengono individuate dalla Giunta Comunale che indica l'entità delle esigenze, le finalità da perseguire e gli spazi da offrire agli sponsor. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previste a carico del Bilancio dell'Ente nei capitoli di spesa ordinaria.

ART. 6 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E/O ACCORDO DI COLLABORAZIONE

La gestione della sponsorizzazione e/o Accordo di collaborazione, viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) l'oggetto della sponsorizzazione/Accordo di collaborazione;
- b) la completa descrizione delle parti dei reciproci obblighi e delle modalità di attuazione della sponsorizzazione/Accordo di collaborazione;
- c) la durata del contratto;
- e) il corrispettivo e la fatturazione;
- f) le modalità procedurali e le eventuali garanzie richieste;
- g) le responsabilità e impegni reciproci;
- h) le possibili cause di risoluzione del contratto e le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
- i) la disciplina del recesso: in ogni contratto dovrà essere prevista la facoltà per l'Amministrazione Comunale di recedere dal rapporto prima della scadenza, subordinata alla tempestiva comunicazione per iscritto alla controparte. Inoltre, nel contratto di sponsorizzazione/ Accordo di collaborazione deve essere prevista, la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danni all'immagine del Comune, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno;

Il contratto di sponsorizzazione e/o Accordo di collaborazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile del Servizio competente. In tale contratto viene anche autorizzata l'utilizzazione dello spazio pubblicitario espressamente indicato nell' Avviso pubblico e nel progetto di sponsorizzazione.

ART. 7 - UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI E/O ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Le somme previste nei capitoli interessati alle sponsorizzazioni e/o Accordi di collaborazione, che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerati risparmi di spesa, la cui destinazione sarà determinata con atto di Giunta Comunale tenuto conto delle esigenze di Bilancio e delle disposizioni contrattuali per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.

ART. 8 - DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione e/o Accordo di collaborazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni e/o Accordi di collaborazione riguardanti: a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, gioco d'azzardo e gioco lecito con vincite di denaro, materiale pornografico o a sfondo sessuale; c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

ART. 10 - ASPETTI FISCALI

Il valore della fatturazione della sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stanziata in Bilancio per la specifica iniziativa. La fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo di cui al comma precedente.

ART. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI

Le sponsorizzazioni e/o Accordi di collaborazione sono soggette a periodiche verifiche da parte del Responsabile del Servizio competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

ART. 12 - RISERVA ORGANIZZATIVA

La gestione delle sponsorizzazioni e/o Accordi di collaborazione sono effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente Regolamento. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione , ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto Comunale.